DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

relativo al mantenimento dello status di alcune parti del territorio francese per quanto concerne la peste suina classica

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(89/13/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale [1], modificato da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, con decisione 88/567/CEE del 3 novembre 1988, la Commissione ha approvato il piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Francia [3]; che tale piano è stato elaborato nell'intento di eradicare definitivamente la peste suina classica;

considerando che la Commissione, vista l'evoluzione favorevole della situazione sanitaria, ha adottato la decisione 87/361/CEE del 26 giugno 1987 [4], modificata da ultimo dalla decisione 88/631/CEE [5], che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio della Repubblica francese;

considerando che, in alcune parti del territorio francese che nel contesto dell'eradicazione erano state riconosciute ufficialmente indenni dalla peste suina, si sono nuovamente manifestati, nel mese di novembre 1988, focolai di peste suina classica;

considerando che i casi registrati sono connessi sul piano epizootico e si sono prodotti in sei unità amministrative specifiche situate in un'area geograficamente limitata;

considerando che le autorità francesi hanno preso tutte le misure necessarie per controllare la malattia e sorvegliare qualsiasi movimento verso l'esterno di suini e di prodotti a base di carni suine in provenienza dalle parti del territorio esposte ai rischi della contaminazione;

considerando che, stando così le cose, è opportuno mantenere, per alcune parti del territorio francese, lo status di zone ufficialmente indenni da peste suina classica durante il periodo necessario per chiarire la situazione ed adottare misure appropriate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo status di zone ufficialmente indenni dalla peste suina classica verrà mantenuto fino al 7 febbraio 1989 per le seguenti parti del territorio francese:

— Drôme,
— Haute-Loire,
— Isère,
— Loire,
— Rhône,
— Saône-et-Loire.

Articolo 2

La Commissione segue l'evoluzione della peste suina classica in Francia per poter adottare, prima del 7 febbraio 1989, le decisioni appropriate in funzione di tale evoluzione.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.
(3) GU n. L 310 del 16. 11. 1988, pag. 35.
(4) GU n. L 194 del 15. 7. 1987, pag. 31.
(5) GU n. L 350 del 20. 12. 1988, pag. 57.